

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 dicembre 2006

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di dicembre dell'anno duemilasei con inizio alle ore nove e tredici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Sig. Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **4070** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4, C. 1 DELLA L.R. N. 25/2005 "DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE, LA LOCALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE E DI STRUTTURE DI RADIOTELECOMUNICAZIONI", DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SEMPLIFICATI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI RETE E DELLE SUE VARIANTI E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI ARTICOLI 6 E 11.

L'Assessore regionale al Territorio, ambiente e opere pubbliche, Alberto Cerise, richiama alla Giunta la Legge regionale 23 novembre 2005, n. 25, recante la "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31".

Rammenta che l'articolo 4, comma 1, lettera e) della citata legge stabilisce che la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve predisporre i procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione dei progetti di rete e delle sue varianti e per il rilascio delle autorizzazioni di cui rispettivamente agli articoli 6 e 11 della L.r. 25/2005.

Fa presente che i soggetti deputati all'approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti ed al rilascio, previo parere favorevole dell'ARPA, dell'autorizzazione all'installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche sono il Comune di Aosta ed i Servizi associati di radiotelecomunicazioni, costituiti presso le Comunità montane.

Informa che per l'elaborazione di tali procedimenti amministrativi semplificati è stato istituito, su iniziativa dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, un tavolo di lavoro tra i soggetti deputati all'attuazione della normativa e, in particolare, tra il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), i Servizi associati di radiotelecomunicazioni, il Comune di Aosta, il Dipartimento sistema informativo dell'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazione regionale, la Direzione Ambiente dell'Assessorato Territorio, ambiente e opere pubbliche, l'INVA, e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Precisa che i lavori di tale tavolo hanno consentito di pervenire alla definizione di procedimenti amministrativi semplificati condivisi dai partecipanti al tavolo medesimo.

Riferisce che tali procedimenti amministrativi semplificati sono stati altresì portati a conoscenza dei gestori di radiotelecomunicazioni, in occasione di un incontro svoltosi e organizzato in data 22 agosto 2006, volto all'illustrazione dei rispettivi contenuti.

Rende noto che, a seguito di tale incontro, gli uffici competenti della Direzione Ambiente, con nota Prot. n. 17249/DTA in data 22 agosto 2006, hanno formalmente richiesto ai gestori di far pervenire, entro il 15 settembre 2006, eventuali osservazioni in merito ai procedimenti amministrativi illustrati.

Riferisce che le osservazioni pervenute sono state quindi analizzate dal tavolo di lavoro, come risulta da nota Prot. n. 7716 del 13 ottobre 2006, che le ha in parte accolte, con conseguente modificazione dei procedimenti, ed in parte respinte, sulla base delle motivazioni di seguito riportate.

Precisa, in particolare, che:

- è stato richiesto lo stralcio dell'articolo concernente la realizzazione di reti di trasmissione dati wireless o simili dai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione dei progetti di rete e delle sue varianti di cui all'articolo 6 della L.r. 25/2005. Tale richiesta non è stata accolta in quanto tali reti di trasmissione rientrano nell'ambito di applicazione della L.r. 25/2005 e, pertanto, l'eliminazione sarebbe incompatibile con le finalità della legge medesima;

- è stata richiesta l'eliminazione del termine di validità di 6 anni delle autorizzazioni all'installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche di cui all'articolo 11 della L.r. 25/2005. La proposta non è stata accolta in quanto la validità sessennale delle autorizzazioni attua un necessario coordinamento con la normativa urbanistica regionale;
- è stata richiesta l'abolizione dell'obbligo di presentazione, al momento del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 della L.r. 25/2005, della dichiarazione di coerenza delle stazioni radioelettriche al quadro normativo vigente. Tale osservazione non è stata accolta in quanto la coerenza delle stazioni radioelettriche al quadro normativo vigente è condizione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione al fine di permettere all'amministrazione di verificare preventivamente l'osservanza della normativa;
- è stata contestata la decadenza della validità della denuncia di inizio attività dopo un anno dal deposito della stessa, nel caso di mancata ultimazione dei lavori. Anche l'imposizione di tale termine è necessaria per ragioni di coerenza con la normativa urbanistica regionale;
- sono state evidenziate, infine, eccessive ipotesi di sospensione e di interruzione dei procedimenti. Tali ipotesi non possono essere eliminate in quanto consentono, di fatto, il rilascio del titolo abilitativo in un minor lasso di tempo, impedendo il rigetto di un'istanza per incompletezza della documentazione a supporto della relativa richiesta.

Riferisce altresì che, con lettera Prot. n. 22223/DTA in data 26 ottobre 2006, la Direzione Ambiente ha richiesto al CPEL, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 25/2005, l'intesa sui procedimenti amministrativi semplificati, ottenendo in merito il parere favorevole, comunicato dal CPEL agli uffici competenti con lettera del 5 dicembre 2006 (Ns. Prot. n. 25401/DTA).

Illustra, quindi, i contenuti degli allegati procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione dei progetti di rete e delle sue varianti di cui all'articolo 6 della L.r. 25/2005 e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della L.r. 25/2005, dei quali propone l'approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito in premessa dall'Assessore Alberto Cerise;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006 e di disposizioni applicative;
- richiamata la legge regionale 23 novembre 2005, n. 25;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Ambiente, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2 della L.r. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare gli allegati procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione dei progetti di rete e delle sue varianti di cui all'articolo 6 della L.r. 25/2005 e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della L.r. 25/2005, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorat du territoire, de l'environnement et des
ouvrages publics

Département du territoire, de l'environnement et
des ressources hydriques

Direction Environnement



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche

Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

Direzione Ambiente

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE DEI
PROGETTI DI RETE O DELLE VARIANTI A PROGETTI DI RETE
APPROVATI**

ex articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25

“Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”

SOMMARIO

Articolo 1	Soggetto Preposto.....	7
Articolo 2	Finalità e ambito di applicazione	7
Articolo 3	Presentazione del progetto di rete	7
Articolo 4	Progetto di rete o variante a progetto di rete approvato	7
Articolo 5	Avvio del procedimento amministrativo per progetti di rete o variante a progetto di rete approvato.....	8
Articolo 6	Richiesta dei pareri.....	8
Articolo 7	Termine, sospensione e conclusione del procedimento	9
Articolo 8	Forme ed effetti del contraddittorio.....	10
Articolo 9	Diniego	10
Articolo 10	Approvazione del progetto di rete	10
Articolo 11	Cessione di stazioni radioelettriche e cambio di denominazione.....	11
Articolo 12	Procedimenti semplificati.....	11
Articolo 13	Varianti al progetto di rete derivanti da modifiche tecniche	11
Articolo 14	Procedimento unico di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge.....	12
Articolo 15	Realizzazioni di reti di trasmissione dati wireless o simili.	12

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Soggetto Preposto

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante "*Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di Stazioni Radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla l.r. 20 gennaio 2005, n. 1, e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31*" (di seguito, "Legge"), i Soggetti Preposti al rilascio dell'autorizzazione (di seguito "Soggetto Preposto") sono il Comune di Aosta e le Comunità montane. In proposito, si precisa che con deliberazione n. 1164 in data 18 aprile 2005 la Giunta regionale ha stabilito che i servizi e le funzioni comunali inerenti la disciplina dell'installazioni e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni devono esercitarsi obbligatoriamente in forma associata. A tal riguardo il Comune di Aosta e le Comunità montane hanno istituito i Servizi associati di radiotelecomunicazione.

Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente documento definisce i procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di rete e delle varianti ai progetti di rete approvati dal Soggetto Preposto, per l'applicazione degli articoli 5 e 6 della Legge.

Articolo 3 Presentazione del progetto di rete

1. Gli operatori presentano al Soggetto Preposto il progetto di rete, o sua variante, corredato della necessaria documentazione per ottenerne l'approvazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge.
2. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge, gli operatori devono depositare presso il Soggetto Preposto specifica domanda, corredata della documentazione necessaria ad ottenere sia l'approvazione del progetto di rete o sua variante, sia il contestuale rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 della Legge.
3. I modelli delle comunicazioni, delle domande, degli allegati tecnici e della relazione tecnica sono predisposti dal Soggetto Preposto nel rispetto del presente procedimento e concertati tra le strutture uniche ai sensi della legge regionale 09 aprile 2003, n. 11 "*Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive*" al fine di assicurare il principio di omogeneità sul territorio regionale.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 4 Progetto di rete o variante a progetto di rete approvato

1. Gli operatori, al fine dell'approvazione del progetto di rete o di una sua variante, presentano al Soggetto Preposto:
 - a) la domanda di approvazione;
 - b) l'allegato A di cui alla Legge;
 - c) lo schema funzionale di rete aggiornato;
 - d) l'attestazione dell'avvenuto pagamento di eventuali diritti di istruttoria:
 - 1) all'Arpa,

- 2) al soggetto preposto al rilascio dell'atto di approvazione,
- e) la relazione tecnica.

Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo per progetti di rete o variante a progetto di rete approvato

1. Al richiedente è rilasciata, al momento della presentazione del progetto di rete, una ricevuta di avvenuto deposito e la data di protocollo determina l'avvio del procedimento.
2. Il Soggetto Preposto dà notizia dell'avvio del procedimento, indicandone il responsabile, mediante comunicazione al richiedente e provvede inoltre alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento nell'Albo Pretorio degli Enti interessati entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio n. 1999, n. 18 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59*" e, in particolare:
 - a) cura l'inserimento della parte amministrativa del progetto di rete o della sua variante nel sistema informativo, individuando, ove necessario, il codice identificativo di ogni stazione radioelettrica;
 - b) verifica la completezza degli atti necessari alla richiesta del parere di coerenza urbanistica, di cui al successivo articolo 6, comma 4, nonché del parere tecnico di cui al successivo articolo 6, comma 1, e più precisamente:
 - 1) della relazione tecnica di cui al articolo 4, comma 1, lettera e;
 - 2) della documentazione tecnica di cui al articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
 - c) provvede, qualora la documentazione presentata sia incompleta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, non oltre quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, a richiedere a mezzo raccomandata A/R, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo quanto disposto all'articolo 7 del presente procedimento, e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

Articolo 6 Richiesta dei pareri

1. Eseguite le verifiche preliminari di cui all'articolo 5, il responsabile del procedimento inoltra all'ARPA, entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento e salvo il maggior tempo necessario alla integrazione della documentazione, la richiesta del parere tecnico di cui agli articoli 6 e 11 della Legge, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'ARPA cura l'inserimento della parte tecnica del progetto di rete o della sua variante nel sistema informativo. L'ARPA, qualora rilevi la necessità di ulteriori elementi istruttori, può richiederne l'integrazione al Soggetto Preposto per una volta sola ed entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, l'ARPA deve fornire il parere entro quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta e darne comunicazione al richiedente.
4. Contestualmente alla richiesta all'ARPA, il responsabile del procedimento:
 - a. procede alla verifica della coerenza con i piani di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge;

- b. inoltra ai Comuni interessati dall'intervento o, nel caso del comune di Aosta, ai servizi competenti, la richiesta di parere di coerenza urbanistica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge. Il parere di coerenza urbanistica è volto alla verifica dei seguenti elementi:
- 1) zona di PRG e destinazioni d'uso;
 - 2) vincoli di inedificabilità;
 - 3) modalità attuativa del PRG (PUD).
5. Il responsabile dell'endoprocedimento, qualora rilevi la necessità di ulteriori elementi istruttori, può richiederne l'integrazione al Soggetto Preposto per una sola volta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere.
6. Nel caso di cui ai commi 2 e 5, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, provvede a chiedere al richiedente l'integrazione degli atti, provvedendo senza indugio alla trasmissione della documentazione completa rispettivamente all'ARPA ed al Comune.
7. L'ARPA e il Comune o, nel caso del comune di Aosta, i servizi competenti devono trasmettere il parere al responsabile del procedimento entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 5, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
8. Decorsi inutilmente i termini per l'acquisizione dei pareri, il responsabile del procedimento, entro i successivi cinque giorni, convoca una conferenza di servizi.

Articolo 7 Termine, sospensione e conclusione del procedimento

1. Il procedimento deve essere concluso nel termine di novanta giorni dalla data di avvio del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione.
2. Il responsabile del procedimento nei seguenti casi può disporre la sospensione, dando comunicazione al richiedente dei motivi che l'hanno determinata:
 - a. necessità, durante la fase istruttoria e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento, di acquisire ulteriori chiarimenti in merito agli atti presentati;
 - b. necessità di attività supplementare per il rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti coinvolti e qualora l'intervento endoprocedimentale di altra amministrazione non risulta regolamentato da intesa ovvero non è in altro modo determinabile;
 - c. necessità di integrazione degli atti ai fini istruttori.
3. I termini rimangono sospesi dalla data di invio al richiedente della comunicazione di sospensione, sino alla data di acquisizione della documentazione integrativa e/o dalla conclusione di attività supplementare di cui al punto precedente.
4. Il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica qualora il richiedente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della notifica, non presenti le integrazioni degli atti necessari ai fini istruttori nonché gli eventuali apporti prescritti. Il responsabile del procedimento comunica l'avvenuta archiviazione al richiedente e alle amministrazioni e agli enti coinvolti.

Articolo 8 Forme ed effetti del contraddittorio

1. Il soggetto richiedente ed i portatori di una situazione qualificata e differenziata hanno diritto, oltre a prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 31 della l.r. 18/99, a:
 - a) assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
 - b) presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte inerenti all'oggetto del procedimento che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare;
 - c) chiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
2. Laddove il soggetto richiedente ravvisi la necessità che il Soggetto Preposto mantenga riservati determinati dati o informazioni, deve indicarlo espressamente all'atto di presentazione del progetto di rete.
3. Il provvedimento finale del procedimento deve essere motivato, in particolare in ordine ad eventuali elementi di contestazione.
4. I soggetti ai cui al comma 1 possono esercitare i diritti previsti dal presente articolo nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento.
5. Nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera a), il responsabile del procedimento comunica all'interessato la data dell'ispezione o dell'accertamento con almeno cinque giorni di anticipo.
6. Per la presa visione degli atti del procedimento di cui al punto 1, il responsabile del procedimento redige verbale di accesso ai documenti.

Articolo 9 Diniego

1. Qualora non sussistano i presupposti per l'approvazione del progetto di rete o della sua variante il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'approvazione con riferimento alle disposizioni dell'art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al punto 1 sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 10 Approvazione del progetto di rete

1. Acquisiti i pareri dei Comuni interessati o, nel caso del comune di Aosta, dei servizi competenti, e dell'Arpa, il responsabile del procedimento procede entro quindici giorni dalla data di acquisizione dell'ultimo parere alla predisposizione dell'atto di approvazione,

ai sensi dell'articolo 6 della Legge. Il progetto di rete o sua variante sono approvati con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. Il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla data di approvazione, deve comunicare l'esito del medesimo al richiedente, ai Comuni e alle Comunità montane, trasmettendo copia del provvedimento.
3. Il richiedente deve ritirare il provvedimento e la documentazione vidimata.

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 11 Cessione di stazioni radioelettriche e cambio di denominazione

1. Nel caso un operatore ceda una o più stazioni radioelettriche (apparati e/o frequenze) ad altro operatore, deve darne immediata comunicazione al Soggetto Preposto, presentando lo schema funzionale aggiornato della propria rete per l'aggiornamento del catasto regionale delle stazioni radioelettriche di cui all'articolo 16 della Legge. Il responsabile del procedimento predispose il provvedimento di approvazione.
2. L'operatore che acquisisce stazioni radioelettriche deve darne immediata comunicazione, completa della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, al Soggetto Preposto. Il responsabile del procedimento predispose il provvedimento di approvazione.
3. L'operatore deve ritirare la determinazione e la documentazione vidimata.
4. Nel caso in cui le stazioni radioelettriche da cedere siano oggetto di un procedimento in corso, gli operatori dovranno depositare una richiesta congiunta di cambio di titolarità del procedimento. Il provvedimento finale sarà pertanto emesso a nome dell'operatore subentrante.
5. Qualora un operatore cambi di denominazione sociale e indirizzi o altri dati necessari alla tenuta del catasto regionale delle stazioni radioelettriche, è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Preposto per l'aggiornamento del sistema informativo.

Articolo 12 Procedimenti semplificati

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della Legge, sono individuati i seguenti procedimenti semplificati:
 - a. varianti al progetto di rete derivanti da modifiche tecniche dei dati tecnici contenuti nell'allegato A e che non comportino la necessità di acquisire pareri;
 - b. procedimento unico di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge;
 - c. realizzazione di reti di trasmissione dati wireless o simili.

Articolo 13 Varianti al progetto di rete derivanti da modifiche tecniche

1. Non sono soggetti a procedimento amministrativo i seguenti interventi di variante ai progetti di rete approvati, che non richiedano l'acquisizione del parere ARPA e del parere di coerenza urbanistica:

- a) sostituzione di un'antenna con una equivalente: una antenna è considerata equivalente ad un'altra se rimane invariato entro un'approssimazione di 2 metri il parallelepipedo rettangolo che rappresenta il volume di rispetto¹;
- b) diminuzione del guadagno senza che vi siano variazioni del diagramma di antenna;
- c) diminuzione della potenza in antenna;
- d) variazione della frequenza a condizione che il diagramma di irradiazione e il guadagno dell'antenna alla nuova frequenza possano essere considerati equivalenti ai precedenti secondo quanto definito alla lettera a);
- e) diminuzione del tempo totale di trasmissione su 6 minuti;
- f) variazione della polarizzazione.

2. L'operatore è tenuto a depositare presso il Soggetto Preposto comunicazione in cui è evidenziata la variazione e la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a). Sarà cura del responsabile del procedimento trasmettere la documentazione all'ARPA per l'aggiornamento del catasto impianti.

Articolo 14 Procedimento unico di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge.

1. Gli operatori hanno la facoltà di chiedere, con le modalità previste all'articolo 3, comma 2, l'avvio del procedimento per l'approvazione dei progetti di rete e le loro varianti unitamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 delle Legge. In tal caso, la domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso di procedimento unico di cui al comma 1, il Soggetto Preposto avvia un unico procedimento che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
3. Il responsabile del procedimento cura il procedimento provvedendo alle varie fasi procedurali in modo coordinato e facendo in modo di riunire le richieste di integrazioni, i pareri, le conferenze di servizi, l'adozione degli atti sulla base delle tempistiche stabilite dai rispettivi procedimenti in modo da garantire il rispetto del termine finale.

Articolo 15 Realizzazioni di reti di trasmissione dati wireless o simili.

1. Gli operatori di reti di comunicazione per la trasmissione dati in modalità wireless o simili sono soggetti alla presentazione del progetto di rete qualora rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Legge.
2. Gli apparati costituenti punti finali di comunicazione connessi alle reti di cui al punto 1 non sono compresi nel progetto di rete degli operatori. Gli utenti finali sono però tenuti alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), della Legge.

¹ Il volume di rispetto è una regione di spazio intorno all'antenna, determinata con metodi numerici, che racchiude tutti i punti nei quali il campo elettromagnetico potrebbe superare i limiti di esposizione (esempio: $E_{lim} = 6$ volt/m).

Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorat du territoire, de l'environnement et des
ouvrages publics

Département du territoire, de l'environnement et
des ressources hydriques

Direction Environnement



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche

Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

Direzione Ambiente

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI**

ex articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25

“Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”

SOMMARIO

Articolo 1	Soggetto preposto	15
Articolo 2	Finalità e ambito di applicazione	15
Articolo 3	Presentazione della domanda	15
Articolo 4	Documentazione da presentare per l'avvio del procedimento	15
Articolo 5	Avvio del procedimento amministrativo.....	16
Articolo 6	Richiesta dei pareri.....	16
Articolo 7	Conferenze di Servizi	17
Articolo 8	Termini, sospensione e archiviazione del procedimento.....	17
Articolo 9	Individuazione dei procedimenti semplificati	18
Articolo 10	Installazione o modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati	18
Articolo 11	Attivazione di stazioni radioelettriche all'esterno di siti attrezzati con l'utilizzo di antenne già installate.	19
Articolo 12	Rinnovo dell'autorizzazione	19
Articolo 13	Comunicazione di sperimentazione	20
Articolo 14	Rilascio dell'autorizzazione	20
Articolo 15	Forme ed effetti del contraddittorio.....	20
Articolo 16	Diniego	21
Articolo 17	Rinnovo parere ARPA	21
Articolo 18	Documentazione da presentare nel caso di DIA ex articoli 13 e 14 della Legge	22
Articolo 19	Istruttoria della pratica.....	23
Articolo 20	Verifiche.....	23
Articolo 21	Inaccettabilità della denuncia	23
Articolo 22	Validità e tempi della denuncia	23

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Soggetto preposto

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante *“Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di Stazioni Radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla l.r. 20 gennaio 2005, n. 1, e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31”* (di seguito, “Legge”), i soggetti preposti al rilascio dell'autorizzazione (di seguito “Soggetto Preposto”) sono il Comune di Aosta e le Comunità montane. In proposito, si precisa che con deliberazione n. 1164 in data 18 aprile 2005 la Giunta regionale ha stabilito che i servizi e le funzioni comunali inerenti la disciplina dell'installazioni e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni devono esercitarsi obbligatoriamente in forma associata. A tal riguardo il Comune di Aosta e le Comunità montane hanno istituito i Servizi associati di radiotelecomunicazione.

Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente documento, ai sensi dell'articolo 11 della Legge, definisce i procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica di postazioni, stazioni radioelettriche e altre strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge.

Articolo 3 Presentazione della domanda

1. Gli operatori, nei casi previsti dall'articolo 11 della Legge, qualora intendano installare, modificare e/o attivare stazioni radioelettriche o realizzare interventi edilizi relativi ad altre strutture per radiotelecomunicazioni, per ottenere la relativa autorizzazione devono presentare al Soggetto Preposto domanda, corredata della documentazione di cui al successivo articolo 4.
2. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge, gli operatori devono depositare presso il Soggetto Preposto specifica domanda, corredata della documentazione ad ottenere sia l'approvazione del progetto di rete o sua variante, sia il contestuale rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 11 della Legge.
3. I modelli delle comunicazioni, delle domande, degli allegati tecnici e della relazione tecnica sono predisposti dal Soggetto Preposto, nel rispetto del presente procedimento e concertati tra le strutture uniche ai sensi della legge regionale 09 aprile 2003, n. 11 *“Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”* al fine di assicurare il principio di omogeneità sul territorio regionale.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 4 Documentazione da presentare per l'avvio del procedimento

1. Gli operatori, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, presentano al Soggetto Preposto:
 - a) la domanda di autorizzazione;

- b) la documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto, composta di planimetria d'insieme del luogo interessato dall'intervento, di documentazione fotografica aggiornata e degli elaborati di rilievo;
 - c) la documentazione concernente il progetto, composta di planimetria generale, piante, sezioni e prospetti quotati, di simulazione fotografica dell'intervento, di relazione illustrativa, di verifica di coerenza con il PTP ed eventualmente di idoneità statica e, ove necessario, di relazioni geologica e geotecnica;
 - d) la relazione contenente inoltre l'elenco delle autorizzazioni e dei pareri necessari.
2. I richiedenti devono inoltre presentare, ove necessario alla completa individuazione dell'intervento:
- a) l'atto di proprietà o titolo giuridico, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59” e del Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”* o, in alternativa, dichiarazione di impegno alla presentazione del titolo di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente a realizzare l'impianto sull'area interessata prima del rilascio dell'autorizzazione;
 - b) la documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto dell'area oggetto dell'intervento composta dall'estratto della mappa catastale aggiornata e dall'estratto del PRG vigente.

Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo.

1. Al richiedente, al momento della presentazione della domanda, è rilasciata una ricevuta di avvenuto deposito e la data di protocollo determina l'avvio del procedimento.
2. Il Soggetto Preposto dà notizia dell'avvio del procedimento, indicandone il responsabile, mediante comunicazione al richiedente e provvede inoltre alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento nell'Albo Pretorio degli Enti interessati entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti di cui all'articolo 7 della l.r. 18/99 e, in particolare:
 - a) cura l'inserimento nel sistema informativo della domanda di autorizzazione, per la parte amministrativa;
 - b) verifica la completezza degli atti necessari alle richieste dei pareri di cui al successivo articolo 6;
 - c) provvede, qualora la documentazione presentata sia incompleta, non oltre quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, a richiedere a mezzo raccomandata A/R, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo quanto disposto all'articolo 8 del presente procedimento, e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

Articolo 6 Richiesta dei pareri

1. Eseguite le verifiche preliminari di cui al precedente articolo 5, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, salvo il maggior

tempo necessario alla integrazione della documentazione, richiede alle amministrazioni, agli enti ed ai servizi coinvolti i pareri e gli atti stabiliti dalle normative vigenti, dandone comunicazione al richiedente.

2. Le amministrazioni, gli enti e i servizi coinvolti, qualora rilevino la necessità di ulteriori elementi istruttori, possono richiederne l'integrazione al Soggetto Preposto per una sola volta entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere di cui al precedente comma 1.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente comma 2, provvede a chiedere l'integrazione degli atti necessari e, una volta pervenuti, inoltra senza indugio la documentazione completa alle amministrazioni, agli enti ed ai servizi coinvolti.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le amministrazioni, gli enti ed i servizi coinvolti devono fornire i pareri entro quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta, dandone comunicazione al richiedente.

Articolo 7 Conferenze di Servizi

1. La tempestiva acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assenti preventivamente dovuti può essere effettuata dal responsabile del procedimento anche ricorrendo ad apposita conferenza di servizi.
2. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti al precedente articolo 6, una delle amministrazioni, enti o servizi coinvolti si pronuncia negativamente, la sua determinazione è comunicata dal responsabile del procedimento al richiedente entro tre giorni dalla data di ricezione.
3. Il richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al responsabile del procedimento di convocare, entro i successivi cinque giorni, una conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 4, dell'articolo 6, il responsabile del procedimento, entro i successivi cinque giorni, convoca una conferenza di servizi.
5. Le conferenze di servizi si svolgono con le modalità previste dall'articolo 18, legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 *“Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”*.
6. Il responsabile del procedimento dispone la sospensione del procedimento a far data dalla comunicazione di cui al precedente comma 2.
7. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di acquisizione di tutti i pareri delle amministrazioni, degli enti e dei servizi convocati in sede di conferenza.

Articolo 8 Termini, sospensione e archiviazione del procedimento

1. Il procedimento deve essere concluso nel termine di novanta giorni dalla data di avvio del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione.

2. Il responsabile del procedimento può disporre la sospensione, dando comunicazione al richiedente dei motivi che l'hanno determinata, per non più di una volta per ogni singolo caso di seguito riportato:
 - a) necessità, durante la fase istruttoria e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento, di acquisire ulteriori chiarimenti in merito agli atti presentati;
 - b) necessità di attività supplementare per il rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti interpellati e qualora l'intervento endoprocedimentale di altra amministrazione non risulta regolamentato da intesa ovvero non è in altro modo determinabile;
 - c) necessità di integrazione degli atti ai fini istruttori.
3. I termini rimangono sospesi dalla data di invio al richiedente della comunicazione di sospensione sino alla data di acquisizione della documentazione integrativa e/o dalla conclusione di attività supplementare di cui al comma precedente.
4. Il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica qualora il richiedente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notifica, non presenti le integrazioni degli atti necessari ai fini istruttori, nonché gli eventuali apporti prescritti. Il responsabile del procedimento comunica l'avvenuta archiviazione al richiedente, alle amministrazioni, agli enti ed ai servizi coinvolti.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO

Articolo 9 Individuazione dei procedimenti semplificati

1. L'operatore può avvalersi del procedimento semplificato nei seguenti casi:
 - a) installazione o modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati;
 - b) semplice attivazione di stazioni radioelettriche all'esterno ed all'interno di siti attrezzati con l'utilizzo di antenne già installate;
 - c) rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 10 Installazione o modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati

1. Nei siti attrezzati individuati dai piani di interesse generale di cui all'articolo 32 della l.r. 11/98, l'installazione o modifica di stazioni radioelettriche non necessita di pareri o nullaosta di carattere urbanistico, edilizio, ambientale richiesti dalla vigente normativa, fatto salvo il parere dell'ARPA di cui all'articolo 11 della Legge.
2. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, gli operatori depositano:
 - a) la domanda, corredata da autocertificazione attestante il rispetto delle norme urbanistico edilizie della specifica sottozona di PRG;
 - b) documentazione concernente il progetto, composta di planimetria generale, piante, sezioni e prospetti quotati, di simulazione fotografica dell'intervento, di relazione illustrativa ed eventualmente di idoneità statica;
 - c) ove necessario alla completa individuazione dell'intervento, atto di proprietà o altro titolo giuridico, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della l.r. 18/99 e del D.P.R. 445/00 o, in alternativa, dichiarazione di impegno alla presentazione del titolo di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente a realizzare l'impianto sull'area interessata prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge, ovvero di validità del parere ARPA, il procedimento è concluso nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui debba essere acquisito il parere dell'ARPA, il procedimento è concluso entro sessanta giorni.

Articolo 11 Attivazione di stazioni radioelettriche all'esterno di siti attrezzati con l'utilizzo di antenne già installate.

1. Nei casi di attivazione di stazioni radioelettriche con l'utilizzo di antenne già autorizzate, condivisione di antenne che non comportino interventi edilizi e modifica dello stato dei luoghi, per il rilascio dell'autorizzazione gli operatori depositano:
 - a) la domanda, corredata della documentazione fotografica da cui si individui la stazione oggetto di intervento;
 - b) ove necessario alla completa individuazione dell'intervento, l'atto di proprietà o altro titolo giuridico, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della l.r. 18/99 e del D.P.R. 445/00 o, in alternativa, dichiarazione di impegno alla presentazione del titolo di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente a realizzare l'impianto sull'area interessata prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge, ovvero di validità del parere ARPA, il procedimento è concluso nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui debba essere acquisito il parere dell'ARPA, il procedimento è concluso entro sessanta giorni.

Articolo 12 Rinnovo dell'autorizzazione

1. Le modifiche delle stazioni radioelettriche e delle altre strutture esistenti non comportano il rinnovo dei termini delle autorizzazioni in essere, le quali decadono dopo 6 anni dalla data del primo rilascio.
2. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuata almeno centoventi giorni prima della scadenza.
3. Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione gli operatori devono depositare la domanda, corredata dei dati topografici aggiornati previsti dall'allegato A della Legge, nonché di una dichiarazione che la stazione radioelettrica o altra struttura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della Legge, permane utilizzata e invariata rispetto a quanto autorizzato e che la medesima risulta coerente con il quadro normativo vigente al momento della presentazione della domanda.
4. Il responsabile, dopo aver avviato il procedimento, richiede il parere all'ARPA.
5. Il Soggetto Preposto, acquisito il nuovo parere ARPA e verificata la coerenza della stazione radioelettrica o di altra struttura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge con i piani di interesse generale di cui all'articolo 32 della l.r. 11/98 o con il PRG, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 11, comma 5, o 10 della Legge, rilascia l'autorizzazione.
6. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione è concluso nel termine di novanta giorni.

SPERIMENTAZIONE della DTT e RUPAR

Articolo 13 Comunicazione di sperimentazione

1. Gli operatori che intendano realizzare e/o attivare stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale RUPAR e relative attrezzature accessorie (quali, ad esempio, cavidotti, apparati, sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci) ai sensi dell'articolo 24 della Legge, devono presentare apposita comunicazione presso il Soggetto Preposto.
2. Il Soggetto Preposto annota la comunicazione su apposito registro, comunicando agli operatori la data entro la quale dovranno procedere alla regolarizzazione della richiesta, presentando la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'approvazione del progetto di rete e del titolo autorizzativo, rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 11 della Legge.
3. Il Soggetto Preposto informa dell'avvio della sperimentazione l'ARPA, i Comuni interessati, la Comunità montana territorialmente competente.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14 Rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui l'istruttoria abbia avuto esito positivo, il responsabile del procedimento procede a:
 - a) rilasciare l'autorizzazione e ne dà comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni, enti e servizi coinvolti;
 - b) iscrivere l'autorizzazione in apposito registro ed aggiornare il sistema informativo territoriale;
 - c) inviare al Comune o all'amministrazione interessata e alla Comunità montana territorialmente competente la richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - d) inviare al Comune o all'amministrazione interessata copia dell'autorizzazione rilasciata.
2. L'operatore è tenuto a comunicare preventivamente al Soggetto Preposto la data di inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento nonché la data di fine lavori e di accensione dell'impianto, entro quindici giorni dalla data medesima.
3. Il Soggetto Preposto provvederà alla registrazione dei dati di cui al comma 2 sul sistema informativo.

Articolo 15 Forme ed effetti del contraddittorio

1. I soggetti richiedente ed i portatori di una situazione qualificata e differenziata hanno diritto, oltre a prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 18/99, a:
 - a) assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
 - b) presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte inerenti all'oggetto del procedimento che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare;

- c) chiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
2. Laddove il soggetto richiedente ravvisi la necessità che il Soggetto Preposto mantenga riservati determinati dati o informazioni, deve indicarlo espressamente all'atto di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
3. Il provvedimento finale del procedimento deve essere motivato, in particolare in ordine ad eventuali elementi in contestazione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare i diritti previsti dal presente articolo nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento.
5. Nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera a), il responsabile del procedimento comunica all'interessato la data dell'ispezione o dell'accertamento con almeno cinque giorni di anticipo.
6. Per la presa visione degli atti del procedimento di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento redige verbale di accesso ai documenti.

Articolo 16 Diniego

1. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano al rilascio con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 17 Rinnovo parere ARPA

1. Il parere ARPA deve essere rinnovato nei casi in cui:
 - a) l'operatore chieda l'autorizzazione oltre il termine di validità del parere stesso;
 - b) il termine di validità scada durante il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) decorsi 12 mesi dal rilascio del parere l'operatore non abbia attivato la stazione radioelettrica o ultimato i lavori nei termini previsti all'articolo 11, comma 8, della Legge.
2. Al fine del rinnovo del parere ARPA, l'operatore deve presentare al Soggetto Preposto:
 - a) la dichiarazione attestante la conferma dei dati tecnici presentati nel progetto di rete (Allegato A);

- b) i dati topografici di cui all'Allegato A della Legge, ovvero dichiarazione che questi ultimi non hanno subito variazioni.
3. Deve essere richiesto il parere ARPA nel caso di cui all'articolo 13, secondo quanto previsto all'articolo 6 del *"Procedimento amministrativo per l'approvazione dei progetti di rete o delle variante a progetti di rete approvati"*, depositando presso il Soggetto Preposto quanto previsto dall'Allegato A della Legge.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Articolo 18 Documentazione da presentare nel caso di DIA ex articoli 13 e 14 della Legge

1. Per la DIA prevista dagli articoli 13 e 14 della Legge, la domanda deve essere corredata di duplice copia della seguente documentazione:
 - a) denuncia di inizio attività;
 - b) atto di proprietà o titolo giuridico, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della l.r. 18/99 e del D.P.R. 445/00 o, in alternativa, dichiarazione di impegno alla presentazione del titolo di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente a realizzare l'impianto sull'area interessata;
 - c) elaborati progettuali composti, in relazione alla complessità dell'intervento, dalla seguente documentazione:
 1. l'estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell'immobile interessato;
 2. l'estratto del PRG vigente;
 3. la planimetria quotata d'insieme del piano terreno, in scala non inferiore a 1:500;
 4. la documentazione fotografica, in originale o in copia a colori, relativa allo stato di fatto ed alla simulazione dello stato successivo all'intervento;
 5. le piante, le sezioni, i prospetti ed i particolari in scala adeguata, relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte;
 6. la relazione illustrativa, compresa degli elementi descrittivi atti a consentire la piena comprensione degli elaborati progettuali;
 7. le autorizzazioni, i pareri o gli assensi necessari per l'esecuzione dell'intervento rilasciati dai soggetti competenti;
 8. la dichiarazione di conformità dell'intervento oggetto della denuncia di inizio attività alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore, dei progetti e dei programmi attuativi del PTP ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
 9. la dichiarazione di conformità dell'intervento oggetto della denuncia di inizio attività alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
 - d) parere espresso dall'ARPA;
 - e) documentazione prevista dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. "Legge Biagi")"*.

Articolo 19 Istruttoria della pratica

1. Al momento del deposito di cui all'articolo 18 è rilasciata all'operatore copia della denuncia e della documentazione allegata con la data di avvenuta registrazione.
2. Il responsabile del procedimento cura l'inserimento della denuncia nel sistema informativo, dandone comunicazione ai Comuni o ai servizi interessati.
3. Il responsabile procede alla verifica della completezza e della validità della documentazione presentata. La denuncia di inizio attività può essere accettata ed archiviata unicamente nel caso che la documentazione allegata sia completa e valida.

Articolo 20 Verifiche

1. Le amministrazioni coinvolte provvedono alla verifica delle DIA entro trenta giorni dalla presentazione.
2. Qualora, in sede di esame della denuncia, le amministrazioni interessate ravvisino la falsità delle dichiarazioni o l'invalidità della documentazione prodotta, ne informano lo sportello unico ai sensi della l.r. 11/2003, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della pratica, fatti salvi i casi di irregolarità o omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni, e comunque non costituenti falsità, ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
3. La falsità delle dichiarazioni o l'invalidità della documentazione prodotta sono motivo di sospensione della validità della denuncia presentata, o dei lavori denunciati ove questi siano già iniziati. Detta sospensione permane fino alla decisione relativa ai fatti denunciati o in caso di irregolarità od omissioni comunque non costituenti falsità, fino alla ricezione della documentazione o delle precisazioni richieste.
4. Nel caso in cui nel termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia, il responsabile del procedimento non proceda ad alcuna comunicazione all'operatore, la denuncia si intende accettata.

Articolo 21 Inaccettabilità della denuncia

1. All'esito della fase istruttoria di cui al precedente articolo 20, qualora il responsabile del procedimento ravvisi che non sussistono i presupposti per l'accettazione della denuncia di inizio attività, provvede a respingere la denuncia comunicando al soggetto denunciante ed agli enti interessati il proprio motivato diniego.

Articolo 22 Validità e tempi della denuncia

1. L'operatore che presenta la denuncia di inizio attività deve ultimare i lavori entro un anno dalla data di deposito della stessa, dandone comunicazione entro quindici giorni dalla loro ultimazione al Soggetto Preposto, nonché eventualmente dare comunicazione dell'accensione della stazione radioelettrica.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la denuncia cessa di efficacia.
3. Il Soggetto Preposto provvederà alla registrazione dei dati di cui al comma 1 sul sistema informativo territoriale.
4. Gli effetti abilitativi della DIA hanno la durata di anni 6 dalla data di deposito della stessa. Il rinnovo avviene con la medesima procedura.